

IL TRANSFER PRICING

Le verifiche fiscali in materia di Transfer Price

Dott. Mattia Cardinali
Dottore commercialista – Revisore legale



EUTEKNE



CONFINDUSTRIA ANCONA

Ancona, 29 settembre 2023



- a. Le verifiche fiscali in ambito internazionale
- b. La verifica di idoneità documentale
- c. La nozione di «intervallo di libera concorrenza»
- d. Gerarchia dei metodi ed onere della prova
- e. Gli «aggiustamenti» in materia di *TP*
- f. Regime IVA applicabile ai *TP adjustments*
- g. Sanzioni amministrative nell'ambito del *TP*



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

IL TRANSFER PRICING

Le verifiche fiscali in materia di Transfer Price

LE VERIFICHE FISCALI IN AMBITO INTERNAZIONALE

Articolazione delle verifiche



La Circ. n. 1/2018 rappresenta un vero e proprio manuale operativo che fornisce istruzioni sull'attività di verifica svolta dalla Guardia di Finanza per prevenire ogni tipo di contrasto in materia fiscale.

Con riferimento alle problematiche di natura internazionale, l'attività dei verificatori in ipotesi di ispezione fiscale - nonché dai potenziali acquirenti in fase di *due-diligence* - può presentare la seguente articolazione:

- a) preliminare accertamento della residenza fiscale delle società e degli enti e contrasto a fenomeni di esteroinvestizione (art. 73 del Tuir)
- b) verifica della sussistenza di stabili organizzazioni occulte dell'associata estera presso l'impresa soggetta a controllo o viceversa (art. 162 del Tuir)
- c) verifica della corretta applicazione delle disposizioni in tema di prezzi di trasferimento tra l'impresa soggetta a controllo e la propria consociata estera (art. 110 co. 7 del Tuir)



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona


IL TRANSFER PRICING

Le verifiche fiscali in materia di Transfer Price

LE VERIFICHE FISCALI IN AMBITO INTERNAZIONALE Articolazione delle verifiche



Articolazione delle verifiche in materia di TP





Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

IL TRANSFER PRICING

Le verifiche fiscali in materia di Transfer Price

LE VERIFICHE FISCALI IN AMBITO INTERNAZIONALE

La Stabile Organizzazione «occulta»



Alcune ipotesi in cui può configurarsi una stabile organizzazione «occulta»:

- a) Stabile organizzazione (in Italia) non dichiarata:
 - sede fissa di affari con carattere di stabilità
 - agente dipendente sul territorio nazionale che può definire i contratti
- b) Stabile organizzazione (in Italia) dichiarata ma «sottodimensionata»:
 - «branch» italiana del soggetto estero con funzioni minime (solo alcune delle funzioni svolte vengono contrattualizzate)
 - oppure con funzioni remunerate a valori non di mercato
- c) Stabile organizzazione (all'estero) di soggetti economici residenti:
 - «branch» estera del soggetto residente, asservita alle necessità aziendali della stessa (inesistenza di rapporti di terzietà e contrapposizioni di interessi; assenza di indipendenza economico finanziaria ed organizzativa; medesimi organi decisionali)



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

IL TRANSFER PRICING

Le verifiche fiscali in materia di Transfer Price

LE VERIFICHE FISCALI IN AMBITO INTERNAZIONALE

L'applicabilità dell'art. 110 co. 7 del Tuir



In presenza di trasferimenti di beni e prestazioni di servizi intercorsi nell'ambito di gruppi multinazionali, l'attività di verifica richiede necessariamente un'analisi delle politiche dei prezzi adottate tra le imprese appartenenti al medesimo gruppo, al fine di individuare eventuali pratiche di *Transfer Pricing*.

L'art. 110 co. 7 del Tuir prevede che, ai fini della determinazione del reddito di un'impresa fiscalmente residente in Italia, i componenti reddituali generati da operazioni intercorse con società del medesimo gruppo, fiscalmente residenti all'estero, sono determinati alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra imprese indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

IL TRANSFER PRICING

Le verifiche fiscali in materia di Transfer Price

LE VERIFICHE FISCALI IN AMBITO INTERNAZIONALE

Le indicazioni delle linee guida OCSE



Le Linee Guida OCSE forniscono indicazioni specifiche ai fini:

- dell'applicazione dei criteri di libera concorrenza e dei metodi volti a stabilire il valore di libera concorrenza nell'ambito delle transazioni oggetto di verifica (metodi transnazionali tradizionali e metodi transnazionali reddituali);
- della corretta determinazione del prezzo di libera concorrenza, che richiede altresì una puntuale analisi funzionale e di comparabilità, volta a valutare le modalità con le quali vengono realizzate le operazioni *intercompany* ed a dimostrare il rispetto del prezzo di libera concorrenza mediante la comparazione con transazioni similari poste in essere tra imprese indipendenti;
- della scelta del metodo ritenuto più opportuno (cd. «*best method*»).



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

IL TRANSFER PRICING

Le verifiche fiscali in materia di Transfer Price

LA VERIFICA DI IDONEITÀ DOCUMENTALE



Nell'ambito degli interventi ispettivi, l'Amministrazione finanziaria - verificata la sussistenza di transazioni *intercompany* e l'adesione agli oneri documentali in materia di TP (dalla compilazione da parte del contribuente del «quadro RS») – procede a formalizzare una richiesta di esibizione della documentazione attestante la politica dei prezzi di trasferimento adottata.

Ai fini dell'accesso alla penalty protection in ambito amministrativo, la documentazione esibita dal contribuente dovrà essere considerata «idonea», ovvero:

- deve risultare conforme, dal punto di vista formale, a quella indicata nel Provvedimento del Direttore dell'AdE del 23/11/2020 (che si compone di un *Masterfile* e della Documentazione Nazionale, oltre che dell'ulteriore set di documenti di cui si richiede l'allegazione);



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

IL TRANSFER PRICING

Le verifiche fiscali in materia di Transfer Price

LA VERIFICA DI IDONEITÀ DOCUMENTALE



- i contenuti informativi devono essere completi e conformi al provvedimento (ad esempio, la firma elettronica e la marca temporale deve essere sempre apposta al *Masterfile* e Documentazione nazionale), e le informazioni fornite nella documentazione devono risultare veritiere.

In sostanza, si perviene ad un giudizio positivo sull'idoneità della documentazione se il contribuente fornisce ai verificatori i dati e le informazioni necessarie per procedere ad una accurata delineazione delle transazioni osservate ed all'analisi di comparabilità, compresa l'analisi funzionale.

Il giudizio di idoneità per l'accesso alla *penalty protection* prescinde dal fatto che il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento o la selezione delle operazioni comparabili adottati dal contribuente sia difforme a quelli individuati dall'Amministrazione Finanziaria.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

IL TRANSFER PRICING

Le verifiche fiscali in materia di Transfer Price

LA NOZIONE DI «INTERVALLO DI LIBERA CONCORRENZA» Circolare AdE n. 16/E del 2022



L'Agenzia delle Entrate, recependo quanto indicato dalle Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento (par. da 3.55 a 3.66), ha fornito importanti chiarimenti operativi in merito alla corretta interpretazione della nozione di «intervallo di libera concorrenza».

In particolare, si considera conforme al principio di libera concorrenza quell'intervallo di valori:

- formato dagli indicatori finanziari selezionati
- in applicazione del metodo più appropriato relativo a ciascuna operazione tra terzi indipendenti («operazioni non controllate»)
- che risulti parimenti comparabile con l'«operazione controllata».



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

IL TRANSFER PRICING

Le verifiche fiscali in materia di Transfer Price

LA NOZIONE DI «INTERVALLO DI LIBERA CONCORRENZA» Circolare AdE n. 16/E del 2022



- L'indicatore finanziario è definito come il rapporto tra il margine di profitto (lordo o netto) e un'appropriata base di commisurazione.
- La corretta applicazione del metodo più appropriato per la determinazione dei prezzi di trasferimento può portare ad ottenere un intervallo di valori («range»), tutti conformi al principio di libera concorrenza.
- Un'operazione «non controllata» (tra parti indipendenti) si considera comparabile con un'«operazione controllata» se:
 - non sussistono differenze significative, tali da incidere in maniera rilevante sull'indicatore finanziario utilizzabile, in applicazione del metodo più appropriato;
 - pur in presenza di dette differenze, sia possibile effettuare in modo appropriato delle rettifiche di comparabilità.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

IL TRANSFER PRICING

Le verifiche fiscali in materia di Transfer Price

LA NOZIONE DI «INTERVALLO DI LIBERA CONCORRENZA» Dal «full range» ai «valori centrali»



La Circolare 16/E prevede la possibilità di applicare il «full range» - quindi, di considerare l'intero intervallo di valori - qualora tutte le transazioni che compongono l'intervallo presentino il medesimo grado di comparabilità rispetto alla tested transaction. In alcuni casi è necessario restringere l'intervallo di valori, al fine di eliminare i «valori estremi» o «outliers». A seconda del grado di affidabilità, ovvero di comparabilità della *tested transaction*:

- si applica il cd. «intervallo ristretto» (intervallo interquartile i.e. dal 25° al 75° percentile) laddove alcune delle transazioni comprese nell'intervallo presentano «difetti di comparabilità» che non possono essere quantificati e rettificati in modo affidabile;
- si applica un «valore centrale» (non necessariamente la mediana) se l'intervallo non comprende valori caratterizzati da sufficiente grado di comparabilità.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

IL TRANSFER PRICING

Le verifiche fiscali in materia di Transfer Price

GERARCHIA DEI METODI ed ONERE DELLA PROVA



Le Linee Guida OCSE raccomandano che il corrispettivo di libera concorrenza di una transazione tra imprese associate sia determinato secondo i seguenti specifici metodi:

Metodi transazionali – tradizionali:

- *CUP Method* (o metodo del confronto del prezzo);
- *Resale Price Method* (o metodo del prezzo di rivendita);
- *Cost Plus Method* (o metodo del costo maggiorato);

Metodi transazionali – reddituali:

- *Transactional Net Margin Method*
(o metodo del margine netto della transazione)
- *Transactional Profit Split Method*
(o metodo di ripartizione dell'utile della transazione)



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

IL TRANSFER PRICING

Le verifiche fiscali in materia di Transfer Price

GERARCHIA DEI METODI ed ONERE DELLA PROVA



Le Linee Guida prevedono una «gerarchia attenuata» nell'applicazione dei predetti metodi, secondo cui:

- qualora sia possibile applicare in modo ugualmente affidabile sia metodi tradizionali che metodi reddituali, i primi devono considerarsi preferibili;
- qualora sia possibile applicare in modo ugualmente affidabile il metodo del confronto del prezzo (*CUP*) ed un altro metodo qualunque, il metodo del *CUP* deve considerarsi preferibile.

Non è precluso il ricorso a metodi diversi da quelli descritti nelle Linee Guida (cd. «altri metodi»), a condizione che si dimostri che il metodo prescelto soddisfi il principio di libera concorrenza e che sia il più attendibile in relazione al caso di specie.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

IL TRANSFER PRICING

Le verifiche fiscali in materia di Transfer Price

GERARCHIA DEI METODI ed ONERE DELLA PROVA



Anche il Decreto MEF del 2018 prevede che la valutazione della conformità dei prezzi di trasferimento al principio di libera concorrenza va effettuata «applicando il metodo più appropriato alle circostanze del caso», riconoscendo comunque una preferenza per i metodi transazionali tradizionali - se applicabili con lo stesso grado di affidabilità dei metodi reddituali - e, tra questi, per il metodo del *CUP*.

L'onere della prova circa la corretta applicazione dei prezzi di trasferimento sembrerebbe gravare in capo al contribuente. Infatti, secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali sul tema *«la prova gravante sull'Amministrazione finanziaria riguarda (...) solo l'esistenza di transazioni, tra imprese collegate, ad un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, mentre incombe sul contribuente (...) l'onere di dimostrare che tali transazioni siano intervenute per valori di mercato da considerarsi normali (...)»*



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

IL TRANSFER PRICING

Le verifiche fiscali in materia di Transfer Price

GLI «AGGIUSTAMENTI» IN MATERIA DI TP

Effetti delle rettifiche e *secondary adjustment*



Negli accertamenti in materia di TP, l'Amministrazione fiscale può operare delle rettifiche al valore delle transazioni infragruppo, da cui possono scaturire:

- aggiustamenti primari: variazioni in aumento o diminuzione sui componenti di reddito negativi o positivi, nello Stato in cui si è operata la rettifica *at arm's length*;
- aggiustamenti correlativi: conseguenti variazioni effettuate nello Stato della controparte correlata, necessarie per correggere l'inevitabile doppia imposizione che si verrebbe a generare a seguito della ripresa a tassazione nello Stato in cui è operata la rettifica.

Tali aggiustamenti riguardano soltanto la ripartizione economica degli utili di un gruppo multinazionale, mentre non modificano l'allocazione delle risorse e i valori di bilancio, da un punto di vista finanziario.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

IL TRANSFER PRICING

Le verifiche fiscali in materia di Transfer Price

GLI «AGGIUSTAMENTI» IN MATERIA DI TP

Effetti delle rettifiche e *secondary adjustment*



Alcune giurisdizioni hanno introdotto un ulteriore aggiustamento in materia di TP (*secondary adjustment*) al fine di rendere coerente l'allocazione effettiva delle risorse finanziarie con la rettifica primaria. In sostanza, l'aggiustamento secondario si qualifica alla stregua di una transazione figurativa (un dividendo figurativo, un versamento figurativo in conto capitale, un prestito figurativo) sulla base della quale i profitti in eccesso derivanti dall'aggiustamento primario si considerano effettivamente trasferiti con conseguente produzione dei relativi effetti fiscali (la ritenuta sul dividendo figurativo, gli interessi attivi e/o passivi sul prestito figurativo, la ritenuta sugli interessi sul prestito figurativo, ecc.).

Secondo quanto previsto dall'OCSE, l'aggiustamento secondario risponde anche alla finalità di contrastare potenziali comportamenti elusivi (volti ad esempio ad evitare l'applicazione di ritenute alla fonte).



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

IL TRANSFER PRICING

Le verifiche fiscali in materia di Transfer Price

GLI «AGGIUSTAMENTI» IN MATERIA DI TP

Effetti delle rettifiche e *secondary adjustment*



ESEMPIO I:

A (ITA) detiene
il 100% di B (UE)



Corrispettivo cessione > Valore di libera concorrenza

Aggiustamento
PRIMARIO

variazione fiscale in aumento in A (ITA) pari al profitto «in eccesso» incassato da B (UE) = maggior costo dedotto da A (ITA) (ripristino degli effetti esclusivamente economici)

Aggiustamento
SECONDARIO

transazione figurativa - ad esempio, finanziamento occulto concesso da A (ITA) (controllante/cessionario) a B (UE) (controllata/cedente) - di importo pari al profitto «in eccesso» incassato da B (UE) rispetto al valore di libera concorrenza

Conseguente trattamento fiscale (= ritenuta sugli interessi figurativi in uscita - definiti a condizioni concorrenziali - che matureranno sul finanziamento figurativo, fino al rimborso dello stesso)





Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

IL TRANSFER PRICING

Le verifiche fiscali in materia di Transfer Price

GLI «AGGIUSTAMENTI» IN MATERIA DI TP

Effetti delle rettifiche e *secondary adjustment*



ESEMPIO 2:

B (UE) detiene il
100% di A (ITA)

A (ITA)

CESSIONE DI BENI

B (UE)

Corrispettivo cessione > Valore di libera concorrenza

Aggiustamento
PRIMARIO

variazione fiscale in aumento in A (ITA) pari al profitto «in eccesso» incassato da B (UE) = maggior costo dedotto da A (ITA) (ripristino degli effetti esclusivamente economici)

Aggiustamento
SECONDARIO

transazione figurativa - ad esempio, dividendo occulto pagato da A (ITA) (controllata/cessionario) a B (UE) (controllante/cedente) - di importo pari al minor profitto incassato da A (ITA) rispetto al valore di libera concorrenza

Consequente trattamento fiscale (= ritenuta sul dividendo in uscita)

Possibilità di applicare la Direttiva «Madre-figlia», se sussistono i requisiti



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

IL TRANSFER PRICING

Le verifiche fiscali in materia di Transfer Price

GLI «AGGIUSTAMENTI» IN MATERIA DI TP

Effetti delle rettifiche e *secondary adjustment*



Ad ogni modo, le Linee Guida OCSE rimettono *in toto* alla legislazione domestica la decisione di prevedere o meno gli adeguamenti di natura secondaria.

Pertanto, la rettifica secondaria potrebbe comportare conseguenze in termini di doppia imposizione se l'altro Paese non accorda un credito d'imposta o un'altra forma di sgravio come, ad esempio, un'esenzione per l'ulteriore obbligazione tributaria derivante dalla rettifica secondaria.

In Italia, ad esempio, in assenza di una specifica norma interna, l'Amministrazione finanziaria non potrebbe procedere ad effettuare dette rettifiche secondarie e, quindi, non potrebbe consentire l'eliminazione della doppia imposizione qualora in un'ipotesi "a specchio" la rettifica secondaria fosse stata effettuata nell'altro Paese nei confronti dell'impresa associata che ha intrattenuto la transazione economica con l'impresa domestica.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

IL TRANSFER PRICING

Le verifiche fiscali in materia di Transfer Price

GLI «AGGIUSTAMENTI» IN MATERIA DI TP

Transfer price e finanziamenti infruttiferi



Sul tema di applicabilità delle regole di TP ai finanziamenti *intercompany*, all'Amministrazione finanziaria è consentito non solo di rettificare la misura del tasso di interesse pattuito tra le consociate, ma anche di operare la riqualificazione di un finanziamento infruttifero in un apporto di equity, ovvero in un finanziamento fruttifero.

La Corte di Giustizia, nella causa C-257/20 («*Viva Telecom Bulgaria*») fornisce importanti spunti di riflessione in tema di riqualificazione di finanziamenti infruttiferi in fruttiferi, con particolare riguardo a:

- eventuali obblighi di sostituzione d'imposta gravanti in capo alla società mutuataria;
- applicabilità delle Direttive «Madre-figlia» e «Interessi-Royalties» in caso di *secondary adjustments* di transfer pricing.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

IL TRANSFER PRICING

Le verifiche fiscali in materia di Transfer Price

GLI «AGGIUSTAMENTI» IN MATERIA DI TP

Transfer price e finanziamenti infruttiferi



La citata controversia fa riferimento alla contestazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria bulgara (e condivisa dalla Corte), di un finanziamento infruttifero di interessi concesso da una società controllante lussemburghese alla sua controllata bulgara. L'Amministrazione, non ravvisando alcun interesse economico sotteso l'operazione, ha provveduto a riqualificare il finanziamento in fruttifero, ritenendo che lo stesso dovesse essere remunerato al tasso di mercato. Di conseguenza, ha contestato la mancata applicazione di ritenuta alla fonte sugli interessi lordi «figurativamente» corrisposti dalla società controllata alla controllante. Inoltre, ha escluso l'applicabilità delle esenzioni previste dalle Direttive «Interessi-Royalties» e «Madre-figlia» in quanto, in assenza di un'effettiva movimentazione finanziaria, il mutuante non può qualificarsi come il beneficiario effettivo di interessi.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

IL TRANSFER PRICING

Le verifiche fiscali in materia di Transfer Price

GLI «AGGIUSTAMENTI» IN MATERIA DI TP

Transfer price e finanziamenti
infruttiferi



Nel caso oggetto della sentenza «Viva Telecom Bulgaria» non vi è nessun profitto in eccesso effettivamente percepito dalla controllante da assoggettare a tassazione.

Al contrario, nelle rettifiche secondarie in materia TP si manifesta una concreta movimentazione finanziaria tra le parti, che deriva dal fatto che l'operazione è posta in essere a condizioni non di mercato.

L'aggiustamento secondario - volto al materiale trasferimento da uno Stato all'altro del reddito eccedente il valore di libera concorrenza - può configurare, di fatto, una distribuzione di utili. In tal caso, potrebbe ritenersi applicabile l'esenzione da ritenuta (Direttiva «Madre-figlia»).



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

IL TRANSFER PRICING

Le verifiche fiscali in materia di Transfer Price

REGIME IVA APPLICABILE AI TP ADJUSTEMENT



Sono irrilevanti ai fini IVA tutti gli aggiustamenti imposti dalle Amministrazioni finanziarie negli accertamenti in materia di TP.

- I *primary adjustment* (così come i *corresponding adjustment*) non incidono di fatto sull'importo del corrispettivo pattuito tra le parti, inteso quale valore soggettivo realmente percepito nell'ambito di una transazione.
- Anche con i *secondary adjustment*, non viene a modificarsi il corrispettivo pattuito e scambiato tra le parti nell'ambito della transazione originaria. La rettifica secondaria infatti non andrebbe a mutare l'ammontare originario della transazione dal punto di vista civilistico e quindi quanto effettivamente versato (la rettifica di fatto non incide sul prezzo).



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

IL TRANSFER PRICING

Le verifiche fiscali in materia di Transfer Price

REGIME IVA APPLICABILE AI TP ADJUSTEMENT



Gli aggiustamenti compensativi di fine anno (cd. *compensating adjustment*) riguardano invece le operazioni poste in essere dalle società per rettificare, in diminuzione o in aumento, il corrispettivo pattuito per una cessione di beni o per una prestazione di servizi (nelle ipotesi in cui, a consuntivo, il prezzo delle transazioni infragruppo non risulti conforme al valore di libera concorrenza).

Nell'interpello n. 60/2018 l'Agenzia depone per l'irrilevanza ai fini IVA dei contributi *intercompany* erogati a fine esercizio per appianare lo scostamento di profitto, realizzato *inter partes*, rispetto a quello in linea con i criteri di libera concorrenza. Secondo l'Agenzia, infatti, tali contributi non presentano un legame diretto con le prestazioni di servizi e le cessioni di beni, regolate da specifici accordi originariamente stipulati tra le parti.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

IL TRANSFER PRICING

Le verifiche fiscali in materia di Transfer Price

REGIME IVA APPLICABILE AI TP ADJUSTEMENT



Di contro, nell'Interpello n. 529/2021 l'Agenzia depone per la rilevanza ai fini IVA degli aggiustamenti sul margine in quanto, nel caso in esame, era possibile individuare un collegamento diretto tra le somme corrisposte a titolo di rettifica e le singole operazioni *intercompany*. Gli aggiustamenti di prezzo sono stati considerati come variazioni della base imponibile relativa alla cessione o prestazione originaria, pertanto soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

La risposta a Interpello n. 884/2021 ribadisce l'irrilevanza ai fini IVA degli *adjustments* compensativi ove non sia possibile riscontrare una correlazione «in modo diretto con le originarie cessioni (...) effettuate dalla medesima interpellante»; nel caso di specie, in forza della valutata impossibilità di identificare un criterio - nelle *policy TP* del gruppo di appartenenza dell'interpellante - idoneo ad attribuire una variazione ad una data operazione.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

IL TRANSFER PRICING

Le verifiche fiscali in materia di Transfer Price

SANZIONI AMMINISTRATIVE NELL'AMBITO DEL TP Le sanzioni «*proprie*»



Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di *transfer pricing* comporta che, in caso di controllo e conseguente contestazione, si renderà applicabile la sanzione per infedele dichiarazione: dal 90 al 180% della maggior imposta dovuta ai fini delle IIDD e dell'IRAP.

Dalle verifiche possono derivare anche contestazioni di infedeltà della dichiarazione dei sostituti d'imposta, con riferimento alla non corretta applicazione delle ritenute "in uscita" nei rapporti tra imprese residenti e loro controparti associate estere.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

IL TRANSFER PRICING

Le verifiche fiscali in materia di Transfer Price

SANZIONI AMMINISTRATIVE NELL'AMBITO DEL TP

Le sanzioni «*improprie*»



Le «sanzioni improprie» riguardano invece gli effetti sanzionatori collegati ai fenomeni di riqualificazione giuridica delle componenti di reddito eccedenti il costo *at arm's length*, per effetto dei *secondary adjustments*.

Ad esempio, dalla riqualificazione in dividendo della componente di costo, corrisposto ad una controllante estera, eccedente il valore di libera concorrenza, può conseguire una contestazione di omesso versamento delle ritenute fiscali ad essi pertinenti.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

IL TRANSFER PRICING

Le verifiche fiscali in materia di Transfer Price

**GRAZIE PER LA
VOSTRA
ATTENZIONE!**

